

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO39030133183|T040|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 16.9.2003, registro 1, foglio 7)

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 concernente «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento»

IL PRESIDENTE

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1879 di data 1° agosto 2003, con la quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento"

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), di seguito indicata come "legge".

Capo I

COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL TURISMO

Art. 2

Composizione del coordinamento provinciale per il turismo

1. Il coordinamento provinciale per il turismo è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di turismo, che lo presiede;
- b) dieci membri designati dalla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, del settore del commercio, del settore ricettivo extra-alberghiero, del settore dei pubblici esercizi, dei gestori degli impianti di risalita, del settore agricolo, delle professioni turistiche, delle agenzie di viaggio e dei gestori delle strutture ricettive all'aperto, designati d'intesa con l'associazione maggiormente rappresentativa di ciascun settore, e due in rappresentanza del settore ricettivo alberghiero designati d'intesa con le due associazioni maggiormente rappresentative di tale settore;
- c) tre membri designati dal Consorzio dei Comuni trentini;
- d) tre membri designati dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) un membro designato dalla federazione dei consorzi delle associazioni pro loco;
- f) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, operanti in provincia di Trento, come individuate dalla normativa provinciale vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi;
- g) un membro designato d'intesa tra le aziende di promozione turistica di ambito di cui al titolo III della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento) che non siano già state commissariate al momento della nomina del coordinamento e i soggetti di cui all'articolo 9 della legge già riconosciuti a tale momento, ovvero designato d'intesa tra i soli soggetti di cui

all'articolo 9 della legge già riconosciuti qualora la nomina del coordinamento avvenga successivamente al 31 dicembre 2003;

- h) un membro designato dell'assessore provinciale competente in materia di cultura, in rappresentanza di tale settore.

Art. 3

Funzioni del coordinamento provinciale per il turismo

1. Al coordinamento provinciale per il turismo spetta:

- a) formulare, limitatamente agli aspetti che interessano il settore del turismo, proposte e pareri sullo schema di programma di sviluppo provinciale, sul progetto di piano urbanistico provinciale, sugli atti di programmazione approvati dalla Giunta provinciale in materia di mobilità, sulla proposta di linee guida per la politica turistica provinciale di cui all'articolo 2 della legge e sui progetti di ambito di cui all'articolo 3 della medesima legge;
- b) formulare, su propria iniziativa, osservazioni relative ad altri documenti di programmazione e provvedimenti di regolazione di attività e di definizione di criteri di incentivazione in materie attinenti il turismo.

Art. 4

Nomina e funzionamento del coordinamento provinciale per il turismo

1. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

2. Il coordinamento è convocato dal presidente almeno due volte l'anno e comunque ove lo richieda motivatamente almeno un terzo dei componenti.

3. Il coordinamento, entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di due terzi dei componenti.

4. Il componente che non sia in grado di intervenire alla seduta può farsi sostituire da un proprio delegato, dandone comunicazione scritta al presidente prima dell'inizio della seduta.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. Gli atti del coordinamento sono approvati a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le osservazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sono formulate su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

8. Il coordinamento può articolarsi in sottogruppi per lo studio, l'esame o l'istruttoria di determinate materie o singole proposte o pareri. In tal caso, il sottogruppo nomina un coordinatore che, al termine dei lavori del sottogruppo, relaziona al coordinamento sull'attività svolta e sul risultato conseguito.

9. Il coordinamento, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari provinciali, esperti o rappresentanti di enti ed associazioni interessati alle materie trattate.

10. Le funzioni di segretario del coordinamento sono esercitate da un funzionario provinciale.

11. Ai componenti del coordinamento spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Capo II

MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA D'AMBITO

Art. 5

Individuazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge

1. Contestualmente alla domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge i soggetti di cui al medesimo articolo, di seguito denominati "soggetti", dichiarano alla Provincia il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente.

2. Ai fini dell'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile per l'intero territorio provinciale al personale dipendente dei soggetti la Provincia promuove l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra le orga-

nizzazioni sindacali del personale, il consorzio dei comuni trentini e le categorie rappresentative dell'offerta turistica trentina.

Art. 6

Individuazione del personale da trasferire ai soggetti

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento i soggetti individuano il personale assegnato all'azienda di promozione turistica di cui alla legge provinciale n. 21 del 1986 ai fini del trasferimento.

Art. 7

Impiego del personale non individuato ai fini del trasferimento ai soggetti

1. Il personale, non individuato per il trasferimento ai soggetti ai sensi dell'articolo 6, è impiegato, in attesa del trasferimento agli enti del comparto autonomie locali o alla Provincia secondo quanto dispone l'articolo 11, comma 4, della legge, presso l'azienda di promozione turistica di appartenenza.

Art. 8

Ricollocazione del personale

1. Al fine di agevolare la ricollocazione del personale non trasferito ai soggetti o che abbia esercitato la riserva prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge o che sia stato dichiarato eccedente ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, rispettivamente l'azienda di promozione turistica e il soggetto cui appartengono i dipendenti provvedono a segnalarne i relativi nominativi, qualifiche e curricula agli enti del comparto autonomie locali operanti nel relativo ambito territoriale, ivi compresa la Provincia, che possono chiederne il relativo trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'interessato, tenuto conto della prossimità dell'ente richiedente al luogo di residenza del dipendente.

2. La ricollocazione del personale di cui al comma 1 avviene previo confronto tra la Provincia, le organizzazioni sindacali, gli enti del comparto autonomie locali e il Consorzio dei comuni trentini.

3. Il personale non ricollocato ai sensi del comma 1, rispettivamente al termine della liquidazione dell'azienda di promozione turistica di appartenenza, alla scadenza del termine semestrale previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge e all'avvenuto decorso di tre mesi dalla dichiarazione di eccedenza, è trasferito alla Provincia ed è assegnato, ove consentito dalle esigenze organizzative, alle strutture provinciali dislocate sul territorio più prossime al luogo di residenza del dipendente. Tale criterio di preferenza non opera per il dipendente che abbia rifiutato analoga idonea collocazione ai sensi del comma 1.

Art. 9

Personale a tempo determinato

1. Il personale a tempo determinato, non trasferito ai soggetti, è impiegato, per la residua durata iniziale del contratto, presso l'azienda di promozione turistica di appartenenza e, successivamente alla relativa liquidazione e negli stessi limiti, presso la Provincia anche in deroga ai vincoli vigenti in materia.

2. È in ogni caso trasferito ai soggetti il personale a tempo determinato assunto in sostituzione di dipendenti individuati per il trasferimento al soggetto.

Art. 10

Messa a disposizione di personale provinciale

1. La messa a disposizione di personale provinciale in favore dei soggetti, prevista dall'articolo 11, comma 10, della legge, è consentita, su richiesta del soggetto interessato e previo consenso del dipendente individuato, previa verifica delle reali esigenze organizzative del soggetto stesso e per la copertura di posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dall'interessato.

2. È esclusa la messa a disposizione di personale provinciale che, già trasferito al medesimo soggetto, abbia esercitato la riserva di cui all'articolo 11, comma 3, della legge.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in materia di comando di personale della Provincia presso altri enti.

Capo III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11

Commercializzazione di servizi e prodotti turistici trentini

1. Per lo svolgimento diretto dell'attività di intermediazione e di prenotazione di servizi e di pacchetti turistici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge, i soggetti presentano al Servizio provinciale competente in materia di turismo apposita domanda secondo quanto disposto dall'articolo 14 della medesima legge. L'efficacia del riconoscimento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione di pacchetti turistici.

2. Per lo svolgimento in via indiretta dell'attività di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge, i soggetti si avvalgono dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), ovvero delle associazioni pro loco e dei loro consorzi autorizzati in base all'articolo 14 della legge, purché aventi sede in provincia di Trento. L'efficacia del riconoscimento è subordinata alla trasmissione al Servizio provinciale competente in materia di turismo di copia dell'atto o degli atti idonei all'affidamento dell'attività.

3. Ogni variazione delle modalità di esercizio dell'attività di intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici è segnalata entro 30 giorni al Servizio provinciale competente in materia di turismo.

4. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione e prenotazione è svolta garantendo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge.

5. Qualora l'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione di pacchetti turistici rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della legge ovvero l'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo ai sensi della LP 9 del 1988 siano sospese o revocate, in capo ai soggetti è sospeso il riconoscimento fino al ripristino dei presupposti per lo svolgimento, in via diretta o indiretta, dell'attività prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge.

Art. 12

Adesione dei comuni ai soggetti

1. Ai fini della valutazione del requisito previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge, costituiscono parametri per l'individuazione dei comuni, ricadenti nell'ambito, maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale:

- a) la dotazione ricettiva, esistente nel comune, relativa alle strutture previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), dalla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali) e dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);
- b) la superficie territoriale del comune.

2. Il requisito di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge è da ritenersi sussistente solo quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) sono soci del soggetto tutti i comuni aventi una dotazione ricettiva superiore al dieci per cento di quella complessiva dell'ambito;
- b) la superficie territoriale rappresentata dai comuni aderenti al soggetto stesso supera il sessanta per cento della superficie territoriale complessiva dell'ambito.

Art. 13

Utilizzo della denominazione "Azienda per il turismo" e del contrassegno di riconoscimento

1. La denominazione utilizzata dai soggetti nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione deve comprendere la dizione "Azienda per il turismo" ed è comunicata alla Provincia contestualmente alla domanda di riconoscimento.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione, i pareri, le proposte e le osservazioni previsti dall'articolo 3, comma 1, sono formulati dal coordinamento provinciale per il turismo con riferimento agli atti non ancora adottati dalla Giunta provinciale alla data di nomina del coordinamento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 agosto 2003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE

Avvertenza

Note redatte dal Dipartimento Turismo e Commercio con la collaborazione del Servizio Legislativo della Giunta provinciale, al solo fine di facilitare la lettura: restano invariati valore ed efficacia del regolamento e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 1

La legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concerne "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento".

Nota all'articolo 2

Il Titolo III della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 "Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia Autonoma di Trento" (B.U. 12 agosto 1986, n. 38, suppl. ord.), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, concerne le aziende di promozione turistica.

Nota all'articolo 3

Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento":

"Art. 2

Linee guida per la politica turistica provinciale

1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell'offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la Giunta provinciale, previo parere del coordinamento provinciale per il turismo, definisce per il periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale.

2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle linee guida.

3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e informano gli strumenti di programmazione della Provincia e i progetti di ambito di cui all'articolo 3."

"Art. 3

Progetti di ambito

1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti individuati ai sensi degli articoli 9 e 13, dai rappresentanti delle categorie economiche, dalle associazioni pro loco e dai consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della presente legge.

2. Il progetto di ambito è un accordo fra i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio dell'economia turistica dell'ambito, da realizzare mediante un coerente sistema di offerta turistica.

3. Il progetto di ambito, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 2, fissa gli obiettivi, le linee strategiche e operative, definisce i ruoli rispettivamente esercitati dai soggetti coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili nonché i tempi per la realizzazione delle iniziative."

Nota all'articolo 5

L'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" così recita:

"Art. 9

Promozione turistica d'ambito

1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l'attività di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all'articolo 8 tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.

4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) possesso della personalità giuridica;
- b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito;
- d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto;
- f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell'organo amministrativo del soggetto.

5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.

6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato l'obbligo di cui al comma 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell'obbligo.

7. Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di cui all'articolo 3 ed essere svolte a favore dell'intero territorio e di tutti gli operatori economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento.

8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione, ai soggetti di cui al comma 1, di finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di autofinanziamento, e comunque non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla società di cui all'articolo 6 e dalle associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986. Con la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui alla lettera d) del medesimo comma.

9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione "Azienda per il turismo" e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge."

Nota all'articolo 6

La legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (B.U. 12 agosto 1986, n. 38, suppl. ord.), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, concerne "Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia Autonoma di Trento".

Nota all'articolo 7

L'articolo 11 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" così recita:

"Art. 11

Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica

1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende di promozione turistica i soggetti di cui all'articolo 9 hanno l'obbligo:

- a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente, sentite le organizzazioni sindacali, nel termine e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche e il numero dei dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 1; se i soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla Provincia anche in deroga ai limiti vigenti in materia;
- c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare allo stesso, qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali, i trattamenti economici e normativi contrattuali nonché previdenziali vigenti per il personale provinciale fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia e, infine, di procedere al trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione;
- d) di concordare con la Provincia i termini e le modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato.

2. I soggetti di cui all'articolo 9 subentrano nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza.

3. Il personale a tempo indeterminato trasferito, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 9, può esprimere riserva di esercitare, entro il termine improrogabile di un anno dal trasferimento, il diritto di chiedere il trasferimento

agli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali; le modalità e i tempi del trasferimento, comunque non superiore ai sei mesi ulteriori rispetto al predetto termine di un anno, sono oggetto di specifici accordi tra ciascun soggetto e l'ente di destinazione anche in relazione alle esigenze operative del soggetto medesimo; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale.

4. Il personale non individuato per il trasferimento presso i soggetti di cui all'articolo 9, il personale che esercita effettivamente il diritto previsto al comma 3 nonché il personale individuato come eccedente secondo quanto disposto dal comma 1, lettera d), è trasferito ad uno degli enti destinatari del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dal medesimo contratto collettivo per il passaggio diretto di personale; analogamente, nei casi in cui alle aziende di promozione turistica non succedano i soggetti di cui all'articolo 9, il personale assegnato alle aziende stesse è trasferito ai medesimi enti o alla Provincia.

5. In ogni caso, il personale di cui al comma 4 che non ottiene il trasferimento presso l'ente individuato ha diritto di essere trasferito in Provincia anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva provinciale vigente al momento del trasferimento.

6. L'inquadramento del personale di cui ai commi 4 e 5 presso l'ente di destinazione o presso la Provincia avviene nella qualifica e nella posizione economica ricoperta nell'azienda di promozione turistica di provenienza o in quelle eventualmente acquisite presso i soggetti di cui all'articolo 9 per effetto dell'applicazione del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali o, con riguardo al personale eccedente cui sia stato applicato il diverso contratto individuato ai sensi del comma 1, lettera a), in quelle che sarebbero state analogamente acquisite, fermo restando il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle aziende per la promozione turistica è fatto divieto di procedere, salvo deroga della Giunta provinciale, a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

8. Al fine di agevolare la collocazione del personale delle aziende, non assunto definitivamente presso i soggetti di cui all'articolo 9, la Provincia si impegna ad assumere ogni utile iniziativa presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali.

9. Alla procedura per il trasferimento del personale come disciplinata dal presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 7.

10. La Provincia può mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9 proprio personale con i relativi oneri in capo ai medesimi soggetti, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

11. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica le modalità per il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica previste dal presente articolo."

Nota all'articolo 8

Per il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" vedi la nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 10

Per il testo dei commi 3 e 10 dell'articolo 11 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" vedi la nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 11

Per il testo dell'articolo 9, comma 1, lett. d), della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" vedi la nota all'articolo 5.

L'articolo 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" così recita:

*"Art. 14
Pacchetti turistici*

1. La Provincia rilascia l'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), come modificato dall'articolo 15 della legge 5 marzo 2001, n. 57, formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti di cui agli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai consorzi di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), come da ultimo modificata dall'articolo 46 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; in tale caso non si applica l'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della medesima legge provinciale."

La legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (B.U. 24 marzo 1988, n. 14, straord.), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, concerne "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo".

Nota all'articolo 12

La legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (B.U. 28 maggio 2002, n. 23), concerne "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica".

La legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (B.U. 18 dicembre 1990, n. 56), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, concerne "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali".

La legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (B.U. 2 gennaio 2002, n. 1) concerne "Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori".

Per il testo dell'articolo 9, comma 4, lett. b), della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" vedi la nota all'articolo 5.